

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro degli affari esteri ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno degli onorevoli Cabrini, Quaglino, Turati e Girardini, facendo precedere l'inciso « entro il 1910 » dalla parola « possibilmente ».

Do quindi lettura dell'ordine del giorno così modificato:

« La Camera, constatando che le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23 (art. 27), non hanno interamente corrisposto agli intenti del legislatore, specie per ciò che riguarda la sollecita definizione delle liti; constatando come, tanto nei riguardi della emigrazione transoceanica quanto in quelli della continentale, le forme di stipulazione nel Regno dei contratti di lavoro da eseguirsi all'estero, consiglino una razionale estensione della magistratura provvirale a tali rapporti fra capitale e mano d'opera, invita il Governo a presentare, possibilmente entro il 1910, un disegno di legge che disciplini la materia ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno degli onorevoli Girardini e Chiaradia accettato dal Governo e dalla Commissione:

« La Camera, constatando che le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23 (art. 27), non hanno interamente corrisposto agli intenti del legislatore, specie per ciò che riguarda la sollecita definizione delle liti; constatando come, tanto nei riguardi della emigrazione transoceanica quanto in quelli della continentale, le forme di stipulazione nel Regno dei contratti di lavoro da eseguirsi all'estero, consiglino una razionale estensione della magistratura provvirale a tali rapporti fra capitale e mano d'opera;

« ritenuto che la funzione arbitrale, per la natura e per la frequenza delle controversie, deve essere regolata diversamente nei riguardi dell'emigrazione transoceanica e nei riguardi dell'emigrazione continentale;

« invita il Governo a presentare un disegno di legge che disciplini la materia ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Procediamo ora alla discussione degli articoli.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Si potrebbe discutere l'emendamento all'articolo 5-bis, proposto

dall'onorevole Cabrini, rimettendo ad altra seduta la discussione sull'articolo 7, intorno al quale vi sono proposte di articoli sostitutivi, capoverso per capoverso; cosicchè non è possibile dividerne la discussione.

Sull'articolo 5-bis, dunque, l'onorevole Cabrini ha presentato il seguente emendamento:

« Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia di infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti, che si riferiscono alla liquidazione o pagamento di indennità o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidità e vecchiaia ».

L'onorevole Cabrini ha facoltà di svolgerlo.

CABRINI. La questione è già stata trattata alcuni giorni or sono qui in sede di interrogazione; e, rispondendo appunto ad una mia interrogazione, i due sottosegretari di Stato, per l'agricoltura e per le finanze, dichiaravano il Governo favorevole ad accogliere una disposizione la quale mirasse a raggiungere il risultato che ci proponiamo con questo emendamento, il quale (date a Cesare quel che è di Cesare) non è altro che la riproduzione di uno degli emendamenti che l'onorevole nostro collega Luigi Rossi aveva proposto allorché la Camera fu chiamata a modificare la legge intorno agli infortuni sul lavoro.

Il male a cui ci proponiamo di porre rimedio è questo: allorché un operaio colpito da infortunio all'estero torna in Italia, e, avendo diritto a riscuotere un indennizzo, si presenta per la riscossione, è costretto a pagare le tasse di bollo, in quanto che la legge sugli infortuni non esonera da esse gli atti che riguardano gli infortuni avvenuti all'estero. Di modo che avviene molte volte che, per un indennizzo il quale importa sei marchi o sei e mezzo, il fisco italiano toglie cinque lire dalla tasca dell'infortunato.

Quindi l'emendamento che noi proponiamo, richiedente che tutte le esenzioni fiscali accordate in materia di infortuni sul lavoro si applichino anche agli atti o documenti che si riferiscono alla liquidazione o al pagamento di indennità o rendite dovute a cittadini in base a leggi straniere, per cause di infortunio sul lavoro, invalidità o vecchiaia.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.